

GDPR - Privacy a scuola

Istituto Comprensivo di Vigodarzere
Incontro con i genitori
11/12/2018

A cura di Elisabetta Lombardo
DPO Istituto Comprensivo di Vigodarzere e responsabile informatico

GDPR: General Data Protection Regulation

Regolamento dell'Unione europea in materia di **dati personali e privacy**

Si applica → a tutti i cittadini europei indipendentemente da chi li tratta e da dove vengono trattati. Conta la nazionalità dei soggetti.

Privacy → diritto alla riservatezza della vita privata di una persona. Diritto della persona di gestire le informazioni che la riguardano e controllare che vengano trattate da altri solo in caso di necessità.

Dati personali → qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

Dati sensibili → particolare categoria di dati personali che vanno trattati con maggiore cautela:

- Origini razziali ed etniche
- Convinzioni religiose
- Stato di salute
- Convinzioni politiche
- Dati giudiziari
- Orientamento sessuale

In che forma possono essere espressi?



Testo:
Documenti
Relazioni
Lettere
Indicazioni mediche
ecc



Immagini:
Foto
Video



File audio
Database
Moduli online
Ecc..



Comunicazioni verbali



Preferenze
Tracce di navigazione

Supporto fisico o digitale

Acquisizione e trattamento

≠

Comunicazione


SCUOLA
(Pubblica Amministrazione)

PRIVATO CITTADINO



≠

Diffusione



Principio generale:

**Tutelare la riservatezza e la dignità
del minore nel suo superiore
interesse.**




Acquisizione e trattamento

- **liceità**, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati,
- limitazione della conservazione:
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Casi in cui è LECITO il trattamento:

- Quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento
- Quando è necessario eseguire un contratto
- Quando si deve adempiere ad un obbligo legale
- Per la salvaguardia degli interessi vitali
- Per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
- Quando c'è un legittimo interesse del titolare del trattamento, che comunque non deve prevalere sull'interesse del soggetto.

La scuola **ha l'obbligo** di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie (se gli studenti sono minorenni) come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata **informativa** quali dati raccolgono e come li utilizzano.



Sito di Istituto sezione Privacy

La scuola **non ha l'obbligo** di chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali e devono corrispondere ad un criterio di pertinenza (es. scelta di avvalersi della religione cattolica, origine etnica per favorire l'integrazione e attivare percorsi di alfabetizzazione, dati relativi alla salute, ecc.)

NON VIOLANO LA PRIVACY

- **L'assegnazione di temi in classe riguardanti il loro mondo personale e familiare**
- **La pubblicazione/divulgazione dei voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, degli esiti degli scrutini o degli esami di Stato perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza.**
- **Lo scambio di informazioni tra insegnanti relative all'andamento scolastico o allo stato di salute di un alunno comprese le sue difficoltà di apprendimento o dati relativi ad eventuale disabilità.**
- **La visione di foto e video degli alunni all'interno della scuola**



Foto e video

- **Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nel video o nelle foto.**
- **Foto e video raccolti per scopi didattici chiaramente esplicitati (esempio inerenti progetti scolastici)**
- **La pubblicazione della documentazione di attività scolastiche sul sito scolastico anche con eventuali foto e immagini.**
- **Sistemi di videosorveglianza**



Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, Blog, siti internet non scolastici, twitter, email, cloud, ecc...

Diffusione

La diffusione in rete di immagini in cui l'identità del minore sia riconoscibile può avvenire solo con il consenso degli interessati.

Da tenere presente

- Pubblicando immagini on line se ne perde il controllo
- La rete internet tiene in memoria ogni dato pubblicato
- Alla diffusione di immagini on line è strettamente legato il fenomeno del cyberbullismo
- Oltre alla violazione della privacy altri reati in cui è facile incorrere sono quelli di diffamazione e calunnia.

Questo non significa non pubblicare più nulla

MA

**Avere attenzione a ciò che si diffonde e conoscenza delle norme
(social privacy)**

Domande e risposte

Come ci si deve comportare per quanto riguarda la foto di classe?

Occorre premettere che la scuola, in qualità di pubblica amministrazione, tratta i dati degli studenti in forza di legge o di regolamento e pertanto non è tenuta a chiedere il consenso. D'altro canto se così non fosse, ad esempio, il docente a giugno non potrebbe scrutinare gli studenti qualora il genitore la mattina dello scrutinio negasse il consenso al trattamento dei dati del figlio! Analogamente la pubblicazione delle fotografie che ritraggono studenti costituisce trattamento di dati personali e come tale è lecito se rispetta le finalità istituzionali e didattiche proprie della scuola. Possiamo affermare, dunque, che la pubblicazione delle fotografie è lecita quando avviene per finalità istituzionali e come tale non necessita di consenso.

Posso pubblicare nel gruppo Whatsapp di classe immagini degli alunni?

La scuola non vieta ai genitori, in quanto liberi cittadini, di farlo. Questa possibilità è infatti normata non dalla scuola ma dalla legge dello Stato che impone che la diffusione delle immagini dei minori possa avvenire solo dopo aver ottenuto il consenso di chi esercita la patria potestà.

Posso chiedere di conoscere quale tipo di problema di salute o di disabilità abbia un compagno di classe di mio figlio per tutelarmi?

I dati sulla disabilità sono coperti dalla riservatezza pertanto ne è proibita la diffusione.

I genitori possono venire a conoscenza di problemi di salute di un alunno solo se:

- Questa conoscenza va nella direzione dell'interesse del minore (es. allergie)
- Questa conoscenza va nella direzione dell'interesse della collettività (es. casi di meningite, malattie esantematiche, ecc) ma solo su segnalazione delle USLL locale.

Come rappresentante di classe posso chiedere ai genitori indirizzi email e numeri di telefono per una più veloce comunicazione?

Si possono chiedere purchè sia chiaramente indicato lo scopo per cui questi dati vengono richiesti e le modalità di utilizzo.